

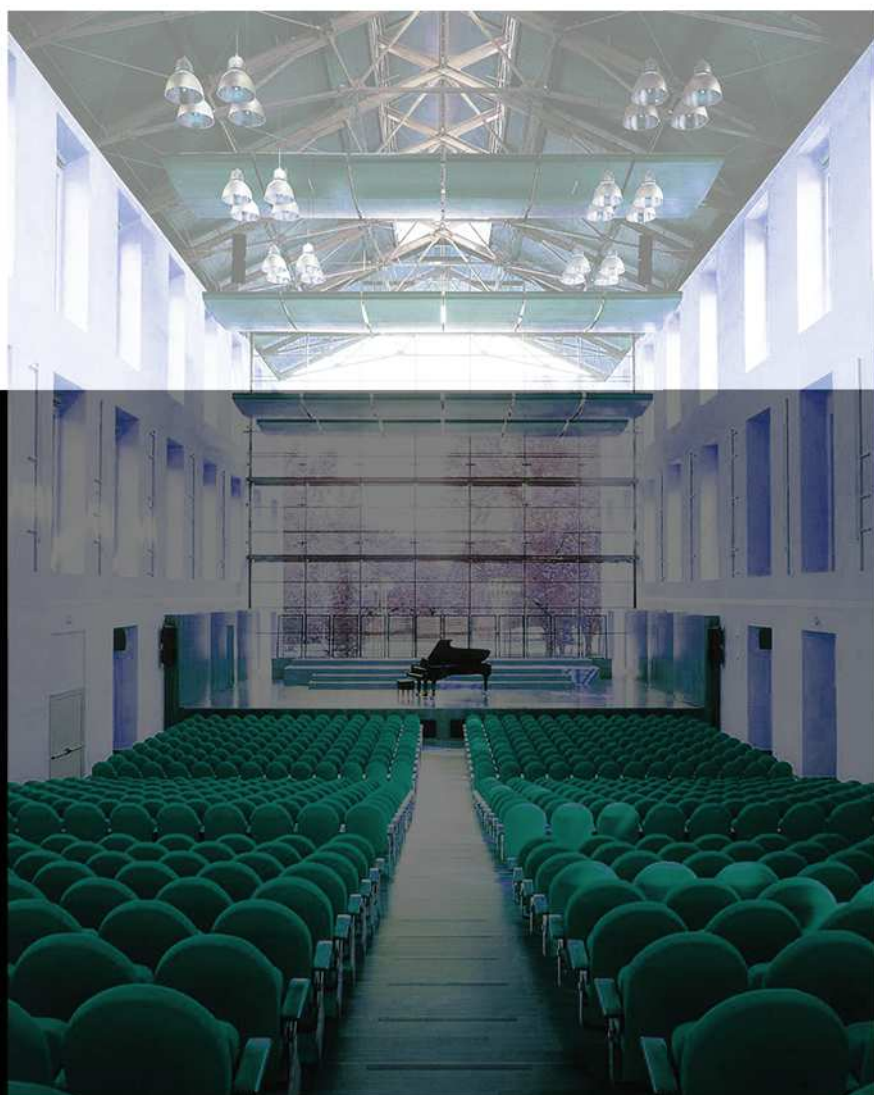
PR050

Piano di classificazione acustica comunale
ai sensi della LR n. 15/2001

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

2025

NTA
Norme Tecniche
di Attuazione



Comune di Parma



Adozione
Delibera C.C. n. del/...../.....

Approvazione
Delibera C.C. n. del/...../.....

Sindaco

Michele Guerra

Assessora alla Rigenerazione Urbana

Chiara Vernizzi

Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Emanuela Montanini

Gruppo di lavoro incaricato per il PUG

RTI: arch. **Andreas Faoro (UNLAB)**, biol. **Luca Bisogni**,
arch. **Paolo Castelnovi**, arch. **Fabio Ceci (Ubi Urbs)**,
geol. **Francesco Cerutti (Engeo s.r.l.)**,
arch. **Raffaella Gambino**, ing. **Alberto Mazzucchelli (MPMA)**,
avv. **Roberto Ollari**, arch. **Luca Pagliettini**,
arch. **Carlo Santacroce**, arch. **Federica Thomasset**,
arch. **Piergiorgio Tombolan (Tombolan Associati)**

Gruppo di lavoro incaricato per la ZAC: raggruppamento temporaneo d'impresa R.T.I. con mandataria UNLAB ARCHITECTURAL BUREAU

con la consulenza di esperti in acustica:

Ing. Franco Bertellino

Tecnico competente in acustica ai sensi D.Lgs n. 42/2017 Elenco
Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ENTECA n. 4408

Ing. Enrico Natalini

Tecnico competente in acustica ai sensi D.Lgs n. 42/2017 Elenco
Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ENTECA n. 4801

Ing. Marina Casabona

Tecnico competente in acustica ai sensi D.Lgs n. 42/2017 Elenco
Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ENTECA n. 12995

UFFICIO DI PIANO INTERSETTORIALE DEL COMUNE DI PARMA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Dirigente e Responsabile UdP	arch. Emanuela Montanini
S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio	
Responsabile	arch. Lucia Sartori
Pianificazione Urbanistica Ambientale e Paesaggistica Sistema Informatico Territoriale	arch. Samanta Maccari, arch. Beatrice Peri ing. Devis Sbarzaglia, urb. Edy Zatta, geom. Alessandra Gatti
Pianificazione Urbanistica Ambientale e Paesaggistica	arch. Antonella Fornari, arch. Francesca Carluccio
Pianificazione Urbanistica Ambientale e Paesaggistica Sistemi di Adattamento e Mitigazione dei cambiamenti climatici	dott.ssa Maria Beatrice Corvi, arch. Patrizia Rota
Garanti della Comunicazione e della Partecipazione	arch. Antonella Fornari, ing. Devis Sbarzaglia
S.O. Rigenerazione e Trasformazione Urbana	
Responsabile	arch. Federica Zatti
Pianificazione Urbanistica Attuativa	arch. Bianca Pelizza, arch. Nicole Mariotti, arch. Alessandro Massera
Struttura amministrativa	dott.ssa Elena Comelli, dott.ssa Mara Zaffanella, Stefano Melani
COLLABORAZIONI INTERSETTORIALI	
Settore Edilizia	dott.ssa Marika Milani, arch. Daniela Rossi, arch. Irene Galliani, dott. Luca Gandolfi, geom. Nicola Ghillani
Settore Transizione Ecologica	dott. Alessandro Angella, dott. Andrea Peri, dott.ssa Cristina Ghirardini arch. Ilaria Rosati, arch. Enzo Bertolotti
Settore Mobilità e Trasporti	ing. Andrea Mancini, dott. Marco Ronchei geom. Federico Tedeschi
Settore Sviluppo economico	ing. Nicola Ferioli, dott. Andrea Chiesa
Settore Transizione digitale	ing. Nicola Ferioli, dott. Paolo Fontechiari
Settore Opere Pubbliche	ing. Michele Gadaleta, ing. Marcello Bianchini Frassinelli, ing. Cecilia Damoni, dott. Marco Ghirardi

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO 1 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	1
Art. 1 - Campo di applicazione	1
Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale	1
Art. 3 - Definizioni	1
Art. 4 - Provvedimenti e/o strumenti pianificatori per la limitazione delle emissioni sonore	1
Art. 5 - Elementi costitutivi	2
TITOLO II - ZONE OMOGENEE E LIMITI DI RIFERIMENTO	3
CAPO 1 - ZONE OMOGENEE	3
Art. 6 - Zone Omogenee	3
CAPO 2 - LIMITI DI RIFERIMENTO	4
Art. 7 - Limiti di riferimento per le zone omogenee	4
Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto	5
Art. 9 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	5
Art.10 - Criterio differenziale	6
CAPO 3 - ZONE/ATTIVITÀ PARTICOLARI	7
Art. 11 - Aree di cava	7
Art. 12 - Aree militari	7
Art. 13 - Aree scolastiche e ospedaliere	7
Art. 14 - Infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie	8
Art. 15 - Aeroporto	9
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	10
CAPO 1 - REGOLE GENERALI	10
Art. 16 - Indirizzi	10
CAPO 2 - VALUTAZIONI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO	12
Art 17 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico	12
Art 18 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di clima acustico	13
Art 19 - Valutazioni finali e deroghe	13
TITOLO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	14
CAPO 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	14
Art. 20 - Ambito di applicazione	14
Art. 21 - Gestione del traffico e del trasporto pubblico	14
CAPO 2 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	14
Art. 22 - Riferimenti legislativi	14
TITOLO V - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	15
CAPO 1 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	15
Art. 23 - Piano di risanamento acustico comunale	15
Art. 24 - Piani di Risanamento delle Infrastrutture di trasporto	16
Art. 25 - Piani di Risanamento delle imprese	16
TITOLO VI - GESTIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	17
CAPO 1 - GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	17
Art. 26 - Aggiornamento del Piano	17
Art. 27 - Gestione degli esposti/segnalazioni	17
CAPO 2 - CONTROLLI E SANZIONI	18
Art. 28- Ordinanze	18
Art. 29 - Misurazioni e controlli	18
Art. 30 - Sanzioni	18
CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie	19

ELENCO ABBREVIAZIONIACRONIMI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE

LUR = Legge Urbanistica Regionale (LR n. 24/2017)

BURERT = Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico

Leggi/Decreti [...] = il rinvio alle disposizioni di legge richiamate nelle presenti NTA, salvo casi opportunamente segnalati, è sempre da intendersi esteso alle successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii)

ACRONIMI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE

ZAC = Zonizzazione Acustica Comunale

PUG = Piano Urbanistico Generale

TU = Territorio Urbanizzato

Valsat = Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

NTA = Norme Tecniche di Attuazione

POC = Piano Operativo Comunale

PSC = Piano Strutturale Comunale

PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PUA = Piano Urbanistico Attuativo

RUE = Regolamento Urbanistico Edilizio

TIPICI DI INTERVENTO E TITOLI

AO = Accordo Operativo

AOE = Accordo Operativo Extra

CILA = Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

PAIP = Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica

PCC= Permesso di Costruire Convenzionato

PCCE= Permesso di Costruire Convenzionato Extra

PGTU = Piano Generale Traffico Urbano

SCIA = Segnalazione Certificata di Inizio Attività

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti "Norme Tecniche di Attuazione" disciplinano la classificazione acustica del territorio (o zonizzazione acustica) del Comune di Parma ai sensi della Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della LR n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all'art. 3 delle presenti norme, desunte da quanto riportato all'art. 2 dalla Legge n. 447/1995 oltre che all'interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse, e in particolare del DPCM 14/11/1997.

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - 1.1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - 1.2. costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 e dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 447/1995;
 - 1.3. consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - 1.4. costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si rimanda all'art. 2 della Legge n. 447/1995 in cui sono riportate le principali definizioni di riferimento.
2. Per la definizione di "centro abitato" si fa riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 285/1992 denominato "Codice della Strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione DPR n. 495/1992.
3. Per quanto non sopra elencato e/o per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa di settore.

Art. 4 - Provvedimenti e/o strumenti pianificatori per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti di iniziativa pubblica o privata per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
 - le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
 - le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
 - gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
 - i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
 - la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Art. 5 - Elementi costitutivi

1. Il piano di classificazione acustica risulta costituito dai seguenti documenti:
 - Relazione metodologica descrittiva;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tavola 01 - Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:25.000);
 - Tavola 02 - Inquadramento situazioni di criticità acustica (scala 1:25.000);
 - Tavola 03 - Classificazione infrastrutture (scala 1:25.000).

TITOLO II - ZONE OMOGENEE E LIMITI DI RIFERIMENTO

CAPO 1 - ZONE OMOGENEE

Art. 6 - Zone Omogenee

1. La LR n. 15/2001 "Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico" richiama all'art. 2, comma 1, la suddivisione in zone acusticamente omogenee, e definisce alcuni principi di massima rimandando alla Giunta Regionale il compito di stabilire i criteri tecnici di dettaglio.
2. La DGR n. 2053/2001 contiene i "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della LR n. 15/2001".
3. Le zone omogenee individuate dal DPCM 14/11/1997 sono sei e vengono descritte come di seguito:

DEFINIZIONI DA DPCM 14/11/1997		
CLASSE ACUSTICA	DEFINIZIONE AREE	DESTINAZIONE URBANISTICA
I	Particolarmente protette	Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici
II	Ad uso prevalentemente residenziale	Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
III	Di tipo misto	Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV	Di intensa attività umana	Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie
V	Prevalentemente industriali	Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
VI	Esclusivamente industriali	Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; fanno eccezione le abitazioni di custodi, che possono rientrare in questa classe

Tabella 1 - Descrizione classi acustiche

CAPO 2 - LIMITI DI RIFERIMENTO

Art. 7 - Limiti di riferimento per le zone omogenee

1. In applicazione del DPCM 14/11/1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono associati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di qualità e i valori di attenzione, distinti per i periodi:
 - diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00);
 - notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).
2. I valori limite sono definiti dalla Legge Quadro n. 447/1995 e di seguito riportati:
 - 1.1. *valori limite di emissione*, "valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa"; il DPCM 14/11/1997 precisa che i rilievi vanno effettuati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità. Sono definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della Legge n. 447/1995, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
 - 1.2. *valori limite assoluti di immissione* come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge Quadro, riferiti al valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
 - 1.3. *valori limite differenziali di immissione*, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della Legge Quadro, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Essi non si applicano:
 - nelle aree classificate nella classe VI;
 - nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Si fa presente (Circ. Min. 06/09/2004) che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti a) e b).

 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
 - 1.4. *valori di qualità* di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della Legge Quadro sono indicati nella tabella D del DPCM 14/11/1997. Sono valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq in dB(A)		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq in dB(A)		VALORI DI QUALITÀ Leq in dB(A)	
	DIURNO	NOTT.	DIURNO	NOTT.	DIURNO	NOTT.
I - aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III - aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV - aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V - aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

Tabella 2 - Riepilogo dei valori limiti di zona

3. I *valori di attenzione* finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'art. 6 del DPCM 14/11/1997. E' il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Art. 8 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
 - a) *situazioni di compatibilità*: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del DPCM 11/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale);
 - b) *situazioni di potenziale incompatibilità*: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) come valore misurato, dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);
 - c) *situazioni di incompatibilità*: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano il mancato rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.
2. In acustica, i rilievi fonometrici dovrebbero essere effettuati preferibilmente in corrispondenza di punti sensibili, come edifici residenziali, anziché su terreni a uso agricolo o simili. In quanto l'obiettivo principale è valutare l'impatto del rumore sulle persone che vivono o lavorano in quelle aree e non sull'ambiente agricolo.
3. In presenza di un confine tra due aree con diverse classificazioni acustiche, il limite di rumore da rispettare per un ricettore (ad esempio, un edificio residenziale) è quello della classe acustica inferiore.

Art. 9 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14/11/1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal DPR n. 459/1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal DPR n. 142/2004.
Gli impianti a *ciclo continuo* devono rispettare i limiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero del Commercio, dell'industria e dell'Artigianato dell'11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) e alla Circolare Ministeriale del Ministero dell'Ambiente del 6/09/2004. In particolare la norma specifica che per gli impianti a ciclo continuo preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto non sono applicabili i limiti di immissione differenziali, salvo che non siano superati i livelli sonori assoluti nelle aree adiacenti, mentre per gli impianti realizzati o sostanzialmente modificati dopo tale data devono rispettare tutti i limiti per le sorgenti sonore.
2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di rilevamento del rumore sono quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 14/11/1997.
4. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
5. Per le zone classificate in Classe I che hanno attività o fruizione limitate al solo periodo diurno o notturno, si applicano specifici limiti di rumore che tengono conto di questa limitazione temporale. Questi limiti sono stabiliti per garantire il rispetto della quiete pubblica e la tutela della salute, in particolare per quanto riguarda il riposo notturno.

Art.10 - Criterio differenziale

1. La protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico, oltre che al rispetto dei valori riportati nelle tabelle di cui al DPCM 14/11/1997, è affidata anche al criterio differenziale.
2. La Legge Quadro n. 447/95 definisce il livello differenziale come differenza (algebrica) tra il livello equivalente di rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti attive) e il livello di rumore residuo (prodotto da tutte le sorgenti tranne quella che si sta valutando).
3. Il livello di rumore residuo è il rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante; deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici (DPCM 16/03/1998, Allegato A, comma 11).
4. Il livello differenziale è riferito al tempo di misura, che viene stabilito di volta in volta in funzione della tipologia della sorgente e delle sue modalità di funzionamento.
5. Il criterio differenziale viene definito all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 come segue: il valore limite differenziale di immissione è 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
6. Il criterio differenziale, così definito, non si applica:
 - alle classi VI;
 - al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - al rumore prodotto da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - al rumore prodotto da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio stesso.
7. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
 - se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
8. Per le zone inserite in classe I che presentano attività o fruizione circoscritte al solo periodo di riferimento diurno o notturno (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, le scuole, i luoghi di culto e le aree verdi), il criterio differenziale deve essere rispettato solo all'interno di tale periodo.
9. Ulteriori precisazioni sulle casistiche e le modalità di applicazione sono indicate nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6/9/2004.

CAPO 3 - ZONE/ATTIVITÀ PARTICOLARI

Art. 11 - Aree di cava

1. In riferimento al Piano delle Attività Estrattive, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LR n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai relativi piani di settore e atti progettuali.
2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) e le aree pertinenziali non assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.) sono classificate in classe V, essendo attività assimilabile a quella industriale (con mezzi d'opera fissi e gravata da traffico indotto).
3. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito alle attività ripristino, alla deliberazione degli atti di svincolo da fidejussioni e al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti o la destinazione prevista e approvata con il progetto di ripristino della zona di cava, adeguando eventualmente la relativa classe acustica.
4. Il Comune potrà comunque riservarsi di richiedere il monitoraggio acustico durante lo svolgimento delle attività.

Art. 12 - Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica del territorio, l'art. 11, comma 3, della Legge Quadro n. 447/1995, prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge n. 989 del 24/12/1976 e successive modificazioni".
2. L'attribuzione della classe acustica e dei limiti corrispondenti saranno applicabili solo in seguito all'eventuale dismissione delle attività militari stesse.

Art. 13 - Aree scolastiche e ospedaliere

1. Gli edifici scolastici anche qualora non rilevati cartograficamente, ricadono in Classe I.
2. Più precisamente, ricadono in classe I le scuole, sia pubbliche che private, per la prima infanzia (nidi), per l'infanzia (materne), primarie (elementari), medie inferiori e superiori ed Università.
3. Sono escluse da tale classificazione acustica le scuole inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi, le aree di pertinenza scolastiche per le quali la quiete non è elemento di base per la loro utilizzazione (parcheggi ad uso delle scuole, cortili utilizzati a scopi ricreativi, ecc.) e le scuole di natura diversa da quella sopraindicata, che mantengono la classificazione acustica della zona di appartenenza. Rientra in questa categoria il Campus Universitario.
4. Per le scuole esistenti e di progetto è richiesto il rispetto del solo limite diurno (nel momento in cui le attività didattiche si svolgono esclusivamente in tale periodo di riferimento) e tale limite va garantito sia in facciata all'edificio sia negli spazi esterni potenzialmente utilizzabili per didattica, gioco e/o relax: sono pertanto da escludere eventuali zone pertinenziali quali i parcheggi e le aree tecniche.
5. Nel caso di utilizzo in periodo notturno (ad es. scuole serali), andrà applicato il limite corrispondente e, qualora per le strutture vi fosse un utilizzo complementare (ad es. palestre per attività sportive extrascolastiche), il limite di riferimento notturno dovrà essere quello pertinente l'attività così come indicata nella DGR n. 2053/2001.
6. Le Aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati, qualora vedano lo svolgersi di altri usi non sanitari (quali ad esempio uso parcheggio ed altro) che non richiedono la stessa tutela, assumono la classificazione acustica della zona di appartenenza.
7. Gli altri edifici, relativi ad attività sanitarie svolte unicamente in periodo diurno, prendono la classificazione dell'area di appartenenza così come quelle collocate in edifici ad uso non esclusivo.
8. Le attività all'interno di aree di classe I devono essere "particolarmente protette" rispetto alle attività che si svolgono nel suo intorno.
9. Viceversa, se il rumore deriva da attività funzionali alla sua fruizione e svolte all'interno dell'area, questo non è soggetto ai limiti di zona internamente all'area stessa, ferme restando la congruità delle attività svolte con l'area di svolgimento e il rispetto delle classi acustiche esterne all'area medesima.

Art. 14 - Infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie

1. Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto sono evidenziate in cartografia alla Tavola 3 "Classificazione infrastrutture".
2. Pertinenze stradali:
 - 2.1. relativamente alla classificazione della tipologia delle infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 285/1992 denominato "Codice della Strada", relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495/1992 e al PGTU comunale vigente;
 - 2.2. relativamente alla individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti e di progetto e dei relativi limiti di immissione si fa riferimento a quanto previsto dal DPR n. 142/2004. Il decreto definisce fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale. Ai sensi dell'art. 3, per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR n. 142/2004; nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B;
 - 2.3. i valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture di trasporto stradali di tipo E ed F vengono assunti pari ai valori limite assoluti della classe attraversata dalla fascia di pertinenza acustica stradale ai sensi della zonizzazione acustica vigente;
 - 2.4. all'interno delle fasce di pertinenza vige un doppio regime di limiti: per l'immissione della sola infrastruttura i limiti di riferimento sono quelli indicati dal DPR n. 142/2004, mentre per tutte le altre sorgenti i limiti assoluti di immissione sono quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997. All'esterno di dette fasce, le infrastrutture stradali concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997.
3. Pertinenze ferroviarie:
 - 3.1. Le fasce di pertinenza ferroviaria sono individuate, ai sensi del DPR n. 459/1998, come segue:
 - 3.1.1. a partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - 250 m per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
 - 250 m per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
 - 3.2. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".
 - 3.3. Per le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture ferroviarie si applicano i valori limite di immissione sonora ad esse associati previsti dal DPR n. 459/1998, ai fini degli obiettivi dello stesso decreto. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, come precisato ai precedenti art. 13 e 14.
All'esterno di dette fasce, le infrastrutture ferroviarie concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997.
4. Relativamente all'applicazione dei disposti previsti dal DPR n. 142/2004 e DPR n. 459/1998:
 - 4.1. in aree di progetto prevalentemente residenziali, poste entro le fasce di pertinenza stradali e ferroviarie esistenti per le quali il clima acustico sia superiore alle classi attribuite dalle presenti norme (casi previsti dall'art. 8, comma 1, del DPR n. 142/2004 e/o i casi di cui all' art. 3 comma. 2 del DPR n. 459/1998) devono essere attuati interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del DPR n. 142/2004 o art. 5 del DPR n. 459/1998 a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio; questi interventi di mitigazione acustica andranno preferibilmente realizzati lungo la via di propagazione del rumore;
 - 4.2. qualora tuttavia sia dimostrato che non sia tecnicamente fattibile in base a valutazioni tecniche, economiche e di carattere ambientale intervenire sul percorso di propagazione del rumore, si potrà procedere ad interventi diretti sui recettori (con protezione dell'involucro dell'edificio o simili) ai fini del perseguimento dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del DPR n. 142/2004 e di cui all'art. 5 del DPR n. 459/1998 come previsto dall'art. 8 del DPR n. 142/2004 e art. 3, comma 2, del DPR n. 459/1998.
5. Le fasce acustiche di rispetto delle infrastrutture di trasporto sono rappresentate nelle tavole della classificazione acustica del territorio e sono regolamentate dai criteri fissati dalla DGR n. 2053/2001. In tale documento sono specificati i criteri di attribuzione dei limiti alle aree prospicienti le infrastrutture viarie in funzione della categoria stradale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 285/1992.

6. Le aree prospicienti alle infrastrutture viarie sono di norma di ampiezza 50 m, oppure tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.
7. Le aree annesse alle infrastrutture stradali, quali i parcheggi e le aree di distribuzione carburanti, presentano una rumorosità causata principalmente dal traffico veicolare. Esse sono pertanto classificate secondo la classe acustica corrispondente ai livelli acustici ammessi nella fascia di prospicienza stradale afferente od in uscita. Restano esclusi i parcheggi di uso pubblico sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VIA o VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR n. 4/2018, per i quali dovranno essere condotte valutazioni ad hoc in fase di progettazione. Si precisa inoltre che le attività connesse alle aree di distribuzione carburanti quali autolavaggi, bar o altri servizi dovranno comunque rispettare i limiti di emissione differenziale.
8. Ai sensi della DGR n. 2053/2001 le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se l'unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO.
9. Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

Art. 15 - Aeroporto

1. Le aree e le attività aeroportuali presenti nel territorio di Parma sono da assoggettarsi a specifica e distinta normativa di Settore. Di seguito sono elencati i decreti nazionali di riferimento per la gestione del rumore aeroportuale:
 - DM 31/10/1997 - definisce la metodologia di misura del rumore aeroportuale, istituisce la Commissione aeroportuale nonché i suoi compiti e il metodo per la definizione delle zone di rispetto aeroportuali;
 - DPR n. 496/1997 - definisce le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
 - DPR n. 476/1999 - Regolamento che modifica l'art. 5 del DPR n. 496/1997, concernente il divieto di voli notturni;
 - DM 20/05/1999 - definisce i criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
 - DM 03/12/1999 - esplicita i criteri per la definizione delle procedure antirumore e le zone di rispetto negli aeroporti;
 - DM 29/11/2000 - Regolamento che definisce i criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (PCAR), da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
2. I limiti relativi al rumore di origine aeroportuale si applicano nelle fasce di pertinenza definite (o da definirsi) ai sensi del DM 31/10/1997. Al di fuori delle fasce di pertinenza aeroportuali si applicano i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 a tutte le sorgenti sonore, incluse quelle di origine aeroportuale.
3. La normativa di settore non si applica al rumore prodotto nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

CAPO 1 - REGOLE GENERALI

Art. 16 - Indirizzi

1. La disciplina delle trasformazioni edilizie che si attuano per mezzo dei titoli di cui alla LR n. 15/2013 e delle trasformazioni urbanistiche che si attuano attraverso gli strumenti attuativi introdotti dalla LR n. 24/2017 ed attraverso i procedimenti speciali introdotti dalle normative nazionali e regionali di settore, devono essere disciplinate in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.
2. Si intendono per:
 - trasformazioni edilizie: quelle che si attuano con interventi diretti, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II della LR n. 15/2013 (PdC, SCIA, CILA);
 - trasformazioni urbanistiche: quelle che si attuano attraverso: Accordi Operativi e Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica di cui agli art. 38 della LR n.24/2017; procedimenti speciali di cui al Titolo III Capo V della LR n. 24/2017 (Procedimenti ex art. 53 e localizzazione di opere di interesse sovracomunale); Strumenti negoziali di cui al Titolo IV Capo II della LR n. 24/2017 (Accordi territoriali, Accordi di programma, Accordi di Programma in variante, Accordi con Privati); ulteriori procedimenti speciali e strumenti negoziali previsti dalle norme nazionali e regionali di settore; strumenti urbanistici attuativi in corso di validità introdotti dalle norme urbanistiche previgenti (PUA, PEEP, ...).
3. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno avvenire secondo i seguenti indirizzi:
 - le trasformazioni territoriali attuative del PUG dovranno essere coerenti rispetto alla zonizzazione acustica dello stato di fatto, ovvero, qualora si rilevino incompatibilità con la zonizzazione vigente o col clima acustico rilevato, dovranno essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento dell'esistente o ad opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente ovvero con il clima acustico rilevato;
 - entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, deve essere garantito il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti di immissione assoluti e differenziali);
 - nelle zone limitrofe all'area di intervento, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, deve essere garantito il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti;
 - in particolare qualora sia previsto l'insediamento di zone produttive in adiacenza a zone residenziali esistenti, oppure l'insediamento contestuale di nuove zone produttive e nuove zone residenziali adiacenti, le attività rumorose collocate all'interno del perimetro dell'area produttiva dovranno essere ubicate e condotte in modo tale da garantire il rispetto dei valori limite per l'area residenziale. I provvedimenti di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dovranno essere previsti dagli interventi attuativi della zona produttiva e dovranno essere a carico degli insediamenti produttivi stessi. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale;
 - qualora sia previsto l'insediamento di una nuova zona residenziale in adiacenza ad una zona produttiva esistente, la relazione di clima acustico dovrà caratterizzare il clima acustico esistente attraverso rilevazioni fonometriche di almeno 24h in condizioni tali da rendere cautelativa la misura (ossia si dovrà valutare il caso peggiore). Il progetto dovrà garantire per la nuova zona residenziale un assetto distributivo planivolumetrico ed interventi di contenimento e mitigazione idonei a garantire all'interno dell'area residenziale il rispetto dei valori limite della classe acustica attribuita. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale all'interno delle abitazioni e il valore limite assoluto di emissione ed immissione nelle aree esterne fruite da persone. A tal proposito si sottolinea che il limite di emissione deve essere misurato in prossimità della sorgente di rumore;
 - gli interventi di trasformazione sul territorio comunale (quali AO, PAIP, PAUR, Accordi di Programma) devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: resta fermo il fatto che fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4, Legge n. 447/1995);
 - nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico degli interventi di trasformazione dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la classificazione acustica dello stato di fatto e della presenza di recettori sensibili o di fonti di rumore in particolare infrastrutture stradali, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado

di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici oppure, considerato che l'oggetto principale della tutela dal rumore sono le persone, si dovranno assicurare il rispetto dei limiti negli spazi abitativi (ambienti interni) e negli spazi esterni quali giardini e aree cortilizie, mentre ad esempio parcheggi o aree di transito potranno essere collocati sul fronte stradale, così come il corpo stesso dell'edificio ed in particolare la parte esposta verso l'infrastruttura stradale o altra fonte di rumore, potrà costituire elemento di schermatura qualora non possano essere applicate idonee distanze dall'asse stradale.

CAPO 2 - VALUTAZIONI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Art 17 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR n. 15/2001 (che recepisce l'art. 8 della LQ 447/95) nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica, mutamento d'uso (con o senza opere), e potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - infrastrutture stradali;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a centri commerciali e grandi strutture di vendita (in tutti questi casi, la documentazione accompagna la richiesta del titolo abilitativo edilizio oppure la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio).
2. Il riferimento per la redazione delle previsioni di impatto acustico è costituito dalla DGR n. 673/2004 la quale richiede che la documentazione di impatto acustico deve:
 - consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e con assenza delle opere e attività di cui sopra, indicando il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - essere redatta da Tecnico Competente in Acustica (come definito all'art. 2 commi 6-7 della Legge Quadro n. 447/1995) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
 - specificare tutti i contenuti elencati nella delibera stessa per ciascuna tipologia di attività/infrastruttura.
3. Sono fatte salve le semplificazioni introdotte dal DPR n. 227/2011 (Capo III, art. 4) che esclude dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B del decreto).

L'Ambito di applicazione del DPR si riferisce alla categoria delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del DM 18/04/2005.

Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge n. 447/1995, fatta salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

In tutti i casi in cui le attività comportino immissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale (limiti di immissione/emissione e criterio differenziale di cui al DPCM 14/11/1997) è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti di zona deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune per l'ambiente ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
4. Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, generalmente invia la documentazione ad ARPAE e ne acquisisce il parere tecnico.
5. Per quanto riguarda il territorio di Parma, sono escluse dall'obbligo di valutazione previsionale di impatto acustico le seguenti sorgenti sonore:
 - i sistemi di allarme, gestiti attraverso il Regolamento Acustico Comunale;
 - tutti i sistemi di emergenza che, come tali, abbiano carattere di sporadicità e temporaneità di funzionamento.
6. La documentazione di impatto acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Art 18 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di clima acustico

1. Sono vincolate alla produzione della documentazione previsionale di clima acustico le seguenti tipologie di insediamento (Legge Quadro n. 447/1995, art. 8 comma 3 e normativa regionale di riferimento):
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è necessaria la presentazione della documentazione d'impatto acustico;
 - nei casi di cambio di destinazione d'uso di un'area diversamente utilizzata.
2. Il riferimento per la redazione delle valutazioni di clima acustico è costituito dalla DGR n. 673/2004, la quale:
 - indica i casi in cui deve essere effettuata la valutazione;
 - indica i contenuti che devono essere presenti nella documentazione per la valutazione di clima acustico.
3. La documentazione di clima acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Art 19 - Valutazioni finali e deroghe

1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al DPCM 14/11/1997e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione di impatto acustico (DOIMA) o documentazione previsionale di clima acustico (DPCA).
2. Ciò senza tuttavia prescindere dall'obbligo di indirizzare la progettazione verso soluzioni che minimizzino il più possibile l'esposizione al rumore dei residenti, magari attraverso la forma dell'edificio, l'esposizione protetta degli ambienti acusticamente più sensibili.

TITOLO IV - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal Comune anche in deroga ai limiti della classificazione acustica.
2. Le attività temporanee sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee", adottato sulla base degli indirizzi della DGR n. 1197/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della LR n. 15/2001".

Art. 21 - Gestione del traffico e del trasporto pubblico

1. Tutti i provvedimenti principali che disciplinano il traffico urbano vanno sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico; in particolare:
 - revisione del PGTU;
 - piani particolareggiati del traffico urbano;
 - interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico e modifiche significative alla viabilità;
 - piani urbanistici che comportino maggiori carichi di traffico (espansioni residenziali, centri commerciali di grandi dimensioni, ecc.).
2. La valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta seguendo le linee guida regionali (art. 3 DGR n. 673/2004).

CAPO 2 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 22 - Riferimenti legislativi

1. Il riferimento legislativo principale è costituito dal DPCM del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Si dovranno applicare i requisiti aggiuntivi di cui al D.Lgs n. 50/2016 (decreto C.A.M.) per tutti gli appalti pubblici.

TITOLO V - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

CAPO 1 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Art. 23 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g della Legge n. 447/1995, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d'uso), i Comuni provvedono all'adozione di Piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs n. 285/1992 e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'art. 7 della Legge n. 447/1995, e dell'art. 5 della LR n. 15/2001 entro 12 mesi dall'approvazione della Zonizzazione Acustica, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29.11.2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
4. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.
5. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un insieme di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:
 - mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;
 - carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
 - definizione degli obiettivi e delle strategie di base, medio e lungo termine;
 - strumenti di regolamentazione e di intervento e priorità attuative;
 - l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
 - normativa del Piano.
6. Il Piano di risanamento acustico viene approvato dal Consiglio comunale previo parere espresso da ARPAE e AUSL secondo le modalità previste dall'art. 17 della LR n. 44 del 1995 ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
7. In caso di inerzia da parte del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, i poteri sostitutivi sono definiti con legge dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b della Legge Quadro.
8. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 bis della LR n. 3/1999 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla LR n. 15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lettera d) del comma 3 del medesimo articolo.
9. Ai sensi dell'art. 99 bis, commi 4 e 5, della LR n. 3/1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.
10. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

11. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
12. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPAE e AUSL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.
13. Il Decreto legislativo 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale" prevede l'obbligo da parte degli enti gestori degli assi stradali e ferroviari principali, degli aeroporti principali e degli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, con tempistiche differenti, di elaborare il Piano d'Azione per l'abbattimento del rumore ambientale in recepimento alla Direttiva Europea 2002/49/CE
14. La Regione, così come previsto dalla normativa, ha provveduto all'individuazione degli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, identificando il territorio del Comune di Parma nell'agglomerato di Parma.
15. Il Piano di Azione dovrà essere coordinato con i piani di risanamento comunale, delle infrastrutture di trasporto e delle imprese.

Art. 24 - Piani di Risanamento delle Infrastrutture di trasporto

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al DM 29.11.2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.
2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi, tenendo conto anche di quanto previsto all'art. 8 della LR n. 15/2001.
3. Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
4. I principali provvedimenti per la disciplina del traffico, quali PUMS o il PGTU dovranno prevedere nella loro stesura obiettivi di riduzione dell'esposizione al rumore e pertanto dovranno essere accompagnati da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.

Art. 25 - Piani di Risanamento delle imprese

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836 del Consiglio del 29/06/1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito delle medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro 15 giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a 18 mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1/3/1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui all'art. 6, comma 4, della Legge n. 447/1995.

TITOLO VI - GESTIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

CAPO 1 - GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 26 – Aggiornamento del Piano

1. Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale deve essere coordinato con tutti gli altri strumenti di gestione e pianificazione del territorio. Pertanto, la revisione o l'aggiornamento è da effettuarsi contestualmente:
 - all'atto di approvazione di varianti generali del PUG;
 - all'atto di approvazione di AO o PAIP;
 - alla conclusione di procedimenti speciali comunque denominati (art. 53 LR n. 24/2017, PAUR, PdC in deroga, Accordi di Programma).
2. Il Piano di classificazione acustica dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamento nel caso di modifica sostanziale della normativa di settore, a livello nazionale e/o regionale.
3. La revisione e l'aggiornamento avvengono con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. L'aggiornamento del Piano di classificazione acustica potrà avvenire attraverso una determinazione dirigenziale atta al recepimento delle modifiche derivanti dai procedimenti indicati al comma 1, per i quali è già prevista apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
5. Per quanto riguarda le successive varianti alla classificazione acustica, le procedure di approvazione e i rapporti con i nuovi strumenti urbanistici sono quelli stabiliti agli artt. 3 e 4 della LR n. 15/2001 "Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico".

Art. 27 - Gestione degli esposti/segnalazioni

1. Ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e decreti applicativi, il Comune esercita le funzioni di controllo solo nei casi in cui il disturbo da rumore segnalato sia derivante da attività produttive, commerciali e professionali avvalendosi di Arpae ai sensi dell'art. 15, comma 2, della LR n. 15/2001.
2. L'iter amministrativo per gli esposti/segnalazioni per i casi di cui al comma 1 è regolamentato dall'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) secondo le specifiche definite al presente link:
<https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/segnalazione-di-disturbo-da-rumore-proveniente-da>
e dove è resa disponibile apposita modulistica "Modulo per segnalazioni di disturbo da rumore proveniente da attività produttive, commerciali, professionali".
3. Le segnalazioni di rumore derivanti da fonti residenziali non sono di competenza del Comune, in quanto trattasi di materia civilistica.

CAPO 2 - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 28- Ordinanze

1. In caso di constatazione da parte degli organi di controllo di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e delle presenti norme, il dirigente del servizio preposto dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 29 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di vigilanza e controllo è demandata all'amministrazione comunale con il supporto tecnico di ARPAE (Legge n. 447/1995, art. 14, comma 1) che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPAE l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.
4. L'amministrazione comunale per le indagini conoscitive in ambito acustico può rivolgersi a Tecnici Competenti in Acustica (TCA) secondo le normative vigenti.
5. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni riguardanti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina delle licenze e delle autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, sportive, ricreative, commerciali;
 - della disciplina delle licenze e delle autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano l'utilizzo di impianti o macchinari rumorosi all'aperto e da attività all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione d'impatto e di clima acustico;
 - dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge Quadro 447/1995 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge.
6. L'Amministrazione comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni volta lo ritenga necessario in funzione di significative modifiche insediative o in occasione di elaborazione o aggiornamento di strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Art. 30 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alle presenti NTA sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge n. 447/1995 e dalle sanzioni previste dalle leggi regionali in materia.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente o responsabile del settore competente con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività (ai sensi della Legge n. n. 689/1981).
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 4, della Legge n. 447/1995 ("il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge n. 447/1995, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della Legge n. 47/1995"), le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della LR n. 15/2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'art. 10.
4. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia-Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 276/2000 (Testo Unico per gli Enti Locali).

CAPO 3 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.
4. Qualora sopravvengano norme o regolamenti sovraordinati che comportino obbligatoriamente modifiche alle presenti "Norme Tecniche di Attuazione", dette modifiche potranno essere apportate con atto del Dirigente competente in materia. Lo stesso nel caso in cui debbano essere apportate modifiche alle procedure di rilascio delle autorizzazioni quali modalità di presentazione delle domande, tempi di risposta ecc.